

Comune di Nonio (Verbano Cusio Ossola)

Decreto di Acquisizione (ex. Art. 42-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) a favore del Comune di Nonio, Ente espropriante e beneficiario dell'espropriazione, per l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dei beni immobili ubicati in codesto Comune ed interessati dalla realizzazione della spiaggia con servizi e parcheggi annessi.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Premesso che

- con Decreto di occupazione d'urgenza del 3 aprile 1991, il Comune di Nonio, per la sistemazione della spiaggia con servizi e parcheggi, occupava l'area catastalmente identificata dai seguenti mappali:
 - Foglio 9, particella 601 – occupata per mq 1.250,00;
 - Foglio 9, particella 660 – occupata per mq 40,00;
 - Foglio 9, particella 661 – occupata per mq 20,00;

- a fronte dell'occupazione d'urgenza, tuttavia, non veniva emesso alcun Decreto di esproprio né veniva corrisposta al proprietario l'indennità dovuta;

- con nota in data 4 febbraio 2014, l'Amministrazione Comunale comunicava agli attuali proprietari delle aree, Signori Laura, Letizia, Lidia, Liliana, Lorenza, Lucetta, Massimo e Matteo Patriarca, che avrebbe proceduto ad attivare un procedimento ai sensi dell'art. 42 *bis* del D.P.R. n. 327/2001, coinvolgendo l'Agenzia delle Entrate per la stima dei valori delle aree;

- con perizia di stima del 4 novembre 2014, l'Agenzia delle Entrate quantificava il valore di mercato delle aree occupate dal Comune di Nonio come segue:
 - Foglio 9, particella 601 – occupata per mq 1.250,00 – Euro 15.700,00;
 - Foglio 9, particella 660 – occupata per mq 40,00 – Euro 1.000,00;
 - Foglio 9, particella 661 – occupata per mq 20,00 – Euro 500,00;e così per un totale di Euro 17.200,00.

Rilevato che i mappali sopra indicati, ove insistono le opere pubbliche da tempo realizzate, risultano in proprietà dei seguenti soggetti:

- mappale n. 601, catastalmente intestato ai Signori :
 - Patriarca Laura proprietaria per 1/7
 - Patriarca Letizia proprietaria per 1/7
 - Patriarca Liliana proprietaria per 1/7
 - Patriarca Lorenza proprietaria per 1/7
 - Patriarca Lucetta proprietaria per 1/7
 - Patriarca Massimo proprietario per 1/7
 - Patriarca Matteo proprietario per 1/7

- mappale n. 660, catastalmente intestato ai Signori:
 - Patriarca Laura proprietaria per 1/7

Patriarca Letizia proprietaria per 1/7
Patriarca Liliana proprietaria per 1/7
Patriarca Lorenza proprietaria per 1/7
Patriarca Lucetta proprietaria per 1/7
Patriarca Massimo proprietario per 1/7
Patriarca Matteo proprietario per 1/7

- mappale n. 661, catastalmente intestato ai Signori:

Patriarca Laura proprietaria per 1/7
Patriarca Letizia proprietaria per 1/7
Patriarca Liliana proprietaria per 1/7
Patriarca Lorenza proprietaria per 1/7
Patriarca Lucetta proprietaria per 1/7
Patriarca Massimo proprietario per 1/7
Patriarca Matteo proprietario per 1/7

Rilevato inoltre che a seguito dell'occupazione dell'area, intervenuta in data 3 aprile 1991 e della realizzazione delle opere pubbliche da parte dell'Amministrazione Comunale, nessun formale provvedimento di esproprio è intervenuto al fine di effettuare il trasferimento del diritto di proprietà dell'area occupata in capo al Comune di Nonio.

Considerato che, ai sensi dell'art. 42 *bis* del D.P.R. n. 327/2001, *“valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”*.

Visto l'estratto di mappa catastale nel quale vengono evidenziati i mappali interessati dalla realizzazione della spiaggia con servizi e parcheggi e la perizia redatta dall'Agenzia delle Entrate, nel quale viene individuata la parte dei suddetti mappali utilizzata al fine della costruzione delle opere da parte dell'Amministrazione Comunale

Vista la perizia di stima del valore dell'area occupata dal Comune di Nonio redatta dall'Agenzia delle Entrate dalla quale emerge che il valore venale delle aree occupate risulta pari ad Euro 17.200,00.

Rilevato che l'indennizzo previsto dall'art. 42 *bis* del D.P.R. n. 327/2001 deve essere così quantificato:

(i) Euro 17.200,00 (valore venale);

(ii) Euro 1.720,00 (pregiudizio non patrimoniale – pari al 10% del valore venale, così come previsto dall'art. 42 *bis*, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001);

(iii) Euro 20.640,00 (pregiudizio patrimoniale per i 24 anni di occupazione – 5% annui x 24 anni x il valore venale del bene, *ex art.* 42 *bis*, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001);

Il tutto per un totale di Euro 39.560,00.

Considerato che, con avviso di avvio del procedimento notificato a mezzo raccomandata a.r., i soggetti interessati sono stati informati della volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'acquisizione dei beni immobili ubicati in Comune di Nonio interessati dalla realizzazione della spiaggia con servizi e parcheggi e mai formalmente espropriati.

Considerato altresì che, in data 14 aprile 2015 è pervenuta una comunicazione da parte di tutti i proprietari delle aree interessate dal procedimento con la quale dichiaravano di nulla opporre all'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 42 *bis* del D.P.R. n. 327/2001 per la traslazione della proprietà degli immobili contraddistinti al NCT del Comune di Nonio con il Foglio 14, particelle 604, 660 e 661, condividendo altresì la somma determinata ai sensi della disposizione predetta.

Rilevato che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. **07** del **30/04/2015** è stata approvata l'acquisizione *ex* articolo 42-*bis* del D.P.R. n. 327/2001 dell'area di mq. 1.310,00, occupata dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione della spiaggia con servizi e parcheggi e contraddistinta dai seguenti mappali:

- Foglio 9, particella 601 – occupata per mq 1.250,00;
- Foglio 9, particella 660 – occupata per mq 40,00;
- Foglio 9, particella 661 – occupata per mq 20,00;

Ritenuto che, come evidenziato dal Consiglio Comunale nella Deliberazione n. **07** del **30/04/2015** vi sia un interesse pubblico all'acquisizione delle aree utilizzate per la realizzazione della spiaggia con servizi e parcheggi, posto che tali attrezzature sono in uso da tempo al Comune di Nonio, la spiaggia in questione è l'unico punto di approdo al territorio comunale, il parcheggio succitato serve la frazione Oira soprattutto nel periodo estivo per un maggiore afflusso di proprietari di seconde abitazioni e la spiaggia in quanto di libero accesso è utilizzata da gran parte della popolazione.

Ritenuto altresì che, come evidenziato dal Consiglio Comunale nella più volte menzionata Deliberazione n. **07** del **30/04/2015**, nella valutazione degli interessi in conflitto, sia prevalente quello dell'Amministrazione Comunale ad acquisire formalmente la proprietà dell'area in questione, essendo la stessa da 24 anni destinata a spiaggia con servizi e parcheggi ed essendo ancor oggi utilizzata per tale finalità di interesse pubblico.

Ritenuto inoltre opportuno provvedere all'acquisizione dei mappali occupati dal Comune di Nonio per la realizzazione della spiaggia con servizi e parcheggi, anche al fine di regolarizzare la situazione di fatto creatasi con l'utilizzo di un'area di proprietà di soggetti differenti dal Comune stesso.

Ritenuto pertanto di poter procedere attraverso l'emanazione di un decreto di acquisizione ai sensi dell'articolo 42-*bis* del D.P.R. n. 327/2001.

Visto l'art. 42-*bis* del D.P.R. n. 327/2001.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 30/04/2015.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 04/06/2014.

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, rilevato, considerato, ritenuto e visto,

Il Responsabile del Servizio Tecnico

in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo VII – Art. 42-*bis* del citato Testo Unico,

D E C R E T A

Art. 1 – È pronunciata a favore del Comune di Nonio, con sede in (21010) Nonio (VB), Piazza Chiesa, n. 1, C.F. 00430230037, beneficiario dell'espropriazione, per la causale di cui in narrativa, l'acquisizione coattiva al proprio patrimonio indisponibile dei beni immobili di seguito descritti e rappresentati nell'allegata planimetria, parte integrante del presente atto, siti nel Comune di Nonio, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto Comune:

- mq 1.250,00 di terreno di natura PRATO iscritto in catasto terreni Foglio 9 del Comune di Nonio, p.lla 601 di mq. 1.250,00 – **occupato per mq 1.250,00**;
- mq 40,00 di terreno di natura PRATO iscritto in catasto terreni Foglio 9 del Comune di Nonio, p.lla 660 di mq. 40,00 – **occupato per mq 40,00**;
- mq 20,00 di terreno di natura PRATO iscritto in catasto terreni Foglio 9 del Comune di Nonio, p.lla 661 di mq. 20,00 – **occupato per mq 20,00**;

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva. Dette aree, pertanto, sono trasferite in proprietà in capo al Comune di Nonio ad ogni effetto di Legge ai sensi del disposto dell'art. 42 *bis* del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 2 – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 *bis* del D.P.R. n. 327/2001, l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale spettante ai proprietari dei beni indicati all'art. 1 che precede, è stabilito in Euro 39.560,00, così suddiviso:

- (i) Euro 17.200,00 (valore venale);
- (ii) Euro 1.720,00 (pregiudizio non patrimoniale – pari al 10% del valore venale, così come previsto dall'art. 42 *bis*, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001);
- (iii) Euro 20.640,00 (pregiudizio patrimoniale per i 24 anni di occupazione – 5% annui x 24 anni x il valore venale del bene, *ex art.* 42 *bis*, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001).

Per tale ragione, ad ogni comproprietario dei beni trasferiti spettano le seguenti somme:

- Patriarca Laura: Euro 5.651,43
- Patriarca Letizia: Euro 5.651,43
- Patriarca Liliana: Euro 5.651,43
- Patriarca Lorenza: Euro 5.651,43
- Patriarca Lucetta: Euro 5.651,43
- Patriarca Massimo: Euro 5.651,43
- Patriarca Matteo: Euro 5.651,43

Art. 3 – Di dare atto che con Determina n. **129** in data **01/07/2015** è stato disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 *bis* del D.P.R. n. 327/2001, la liquidazione dell'indennizzo come quantificato all'art. 2 che precede, pari a complessivi Euro 39.560,00, corrisposti per le quote di competenza ed, in particolare:

- Patriarca Laura, Euro 5.651,43, (omissis);

- Patriarca Letizia, Euro 5.651,43, (omissis);
- Patriarca Liliana, Euro 5.651,43, (omissis);
- Patriarca Lorenza, Euro 5.651,43, (omissis);
- Patriarca Lucetta, Euro 5.651,43, (omissis);
- Patriarca Massimo, Euro 5.651,43, (omissis) ;
- Patriarca Matteo, Euro 5.651,43, (omissis)

Art. 4 – Di notificare il presente Decreto di acquisizione, con le forme degli atti processuali civili, ai seguenti soggetti:

Patriarca Laura, (omissis)

Patriarca Letizia, (omissis)

(INVIATA PER PROCURA ALLA SIG.RA PATRIARCA LUCETTA)

Patriarca Liliana, (omissis)

Patriarca Lorenza, (omissis)

Patriarca Lucetta, (omissis)

Patriarca Massimo, (omissis)

Patriarca Matteo, (omissis)

Art. 5 – La notifica del presente Decreto ai soggetti indicati all’art. 4 che precede comporta il passaggio del diritto di proprietà.

Art. 6 – In forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni oggetto dell’acquisizione, salvo quelli compatibili con quelli cui l’acquisizione è preordinata; le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente procedimento e sugli effetti del Decreto.

Art. 7 – Il presente Decreto sarà trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verbania, a cura e spese del Comune di Nonio, pubblicato d’ufficio per estratto nel BUR della Regione Piemonte e sul sito internet del Comune di Nonio, nonché volturato e registrato a termini di legge a cura e spese dell’Ente espropriante

Art. 8 – Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso il presente Decreto è ammessa impugnazione mediante ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero, in alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Art. 9 – Questo Ufficio provvederà, entro trenta giorni dalla sua emanazione, alla trasmissione di copia integrale del presente provvedimento alla Corte dei Conti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Piralli Pierugo